



## Comune di Parma

**Settore Responsabile:** SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

**Unità proponente:** 089050 - S.O. PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Determinazione n. proposta 6354 / 2024

**OGGETTO:** **Approvazione dello Schema di Accordo ex art. 11 L. 241/1990** diretto a minimizzare gli impatti dei pubblici esercizi relativo all'apertura di nuova attività ubicata in Parma, Strada Nino Bixio n.106/C – 106/D intestata alla Società "CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C." di cui la sig.ra BATTECCA ISABELLA risulta essere legale rappresentante pro tempore (ex art. 13 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei Centri Urbani" approvato con Del. CC n. 37 del 27/05/2014 come successivamente modificato con Del. CC n. 54 del 28/09/2020 e Ordinanza Sindacale attuativa Rep. OSFP/2020/60 - Pg. 158674 del 6/10/2020).

**LA DIRIGENTE DEL  
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA  
S.O. PROCEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC-2023-54 del 11/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. CC-2023-88 del 20/12/2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2024-2026 per la competenza e l'esercizio 2024 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2023-445 del 22/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse finanziarie;
- che, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

**RICHIAMATE**

- la Deliberazione Consiliare n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani" nell'ambito del quale sono disciplinate eventuali deroghe da assumere mediante la sottoscrizione di Accordi tra esercenti ed Amministrazione al fine di mettere in atto formule di somministrazione a basso impatto e al mantenimento di comportamenti virtuosi finalizzati a garantire modalità di gestione dell'attività per minimizzarne gli impatti;

- la Deliberazione Consiliare n. 54 del 28/09/2020 con cui sono state approvate modifiche e integrazioni al suddetto “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani” e con la quale, tra le altre cose, è stata modificata l’area di riferimento a cui applicare l’inibizione all’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e la limitazione degli orari in cui svolgere l’attività;
- l’Ordinanza Sindacale Pg. n. 158674 Rep. OSFP/2020/60 del 6/10/2020 con cui è stata disposta la disciplina degli orari degli esercizi pubblici operanti nella zonizzazione di cui al Regolamento approvato con la Deliberazione CC n. 54/2020, prima richiamato;

**RILEVATO** che il “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani” vigente (come aggiornato con Del.CC. n. 54 del 28/09/2020):

- all’art. 7 comma 2 bis dispone specifiche limitazioni orarie da applicare alle attività economiche localizzate all’interno delle aree zonizzate, come definite nell’ambito dello stesso articolo precisando, al successivo comma 3, che deroghe a tali orari possono essere concesse a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Amministrazione che comportano l’assunzione di precisi impegni diretti a minimizzare gli impatti delle attività sull’ambiente urbano;
- all’art. 12 dispone l’inibizione all’apertura di nuove attività di somministrazioni di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette ad altri comparti della città, nell’ambito della zonizzazione di cui all’art. 7 comma 2 bis del regolamento medesimo, precisando, anche in tal caso, la possibilità di concedere eventuali deroghe a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Amministrazione;
- all’art. 13 vengono disciplinati organicamente i contenuti degli Accordi ex art. 11 della L. 241/1990 da sottoscrivere tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago ubicati nelle aree zonizzate, ai fini della concessione delle deroghe di cui agli artt. 7 (limitazioni orarie) e 12 (inibizione a nuove aperture);

**PRECISATO** in particolare che l’art. 13 dispone che l’accordo tra esercente e Amministrazione, la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini delle deroghe, dovrà prevedere l’assunzione di almeno tre degli impegni elencati nello stesso art. 13, da valutarsi discrezionalmente da parte dell’Amministrazione Comunale in relazione alle specificità dei singoli ambiti territoriali;

**PRESO ATTO CHE**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 04/11/2020 è stata approvata la “Disciplina delle fasi organizzative e procedurali relative al Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani”, approvando altresì l’aggiornamento dello Schema di Accordo ex art. 11 L. 241/1990 che i titolari dei pubblici esercizi ricadenti nelle aree zonizzate individuate dal Regolamento vigente (di cui alla delibera consiliare 54/2020) devono sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale;

- la richiamata disciplina procedimentale trova applicazione nei confronti delle attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani (aree zonizzate) che attraverso la sottoscrizione di specifico “Accordo” si obbligano al rispetto della regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti ed indiretti sull’ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di elementi e bevande;

**VISTA** l’istanza presentata dalla Sig.ra BATTECCA ISABELLA, quale legale rappresentante *pro tempore* della Società “CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C.” (P.Iva 00958250342), con sede legale in Parma – Strada Nino Bixio n. 106 C – 106/D – registrata al Prot. n. 295106 del 08/11/2024, volta ad ottenere l’autorizzazione di nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande, a titolo prevalente a basso impatto, ubicato in Strada Nino Bixio n. 106/C – 106/D (area zonizzata);

**VISTO** lo Schema di Accordo allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, che contiene le condizioni atte a qualificare come formula di somministrazione a “basso impatto” la nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande della Società “CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C.”, sita in Parma, Strada Nino Bixio n. 106/C – 106/D, che dovrà essere sottoscritto tra le parti nella forma delle Scrittura Privata da repertoriare nell’apposito elenco delle scritture private del Comune di Parma;

**RITENUTO CHE** i contenuti dell’Accordo, sulla base dell’istruttoria amministrativa svolta dall’Ufficio competente, siano tesi a minimizzare gli impatti della nuova attività sul contesto urbano di riferimento e risultino conformi a quanto disposto dal regolamento vigente ed in particolare a quanto disciplinato all’art. 13, prevedendo nello specifico l’assunzione, tra gli altri, dei seguenti specifici impegni:

- a) aprire l’esercizio anche in orari diurni;
- b) astenersi dall’esercitare attività di intrattenimento musicale;
- c) eseguire, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell’Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell’inquinamento acustico nell’area immediatamente circostante l’esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;
- d) esercitare adeguati controlli ed assumere ogni utile iniziativa da parte del gestore affinché gli avventori evitino comportamenti inopportuni in grado di generare qualsiasi forma di inquinamento acustico all’interno e all’esterno del locale, nelle aree di pertinenza, a maggior ragione in prossimità dei fabbricati residenziali presenti;
- e) posizionare dei contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività (con la funzione di garantire, anche durante l’orario di apertura dell’attività, la maggior pulizia dell’area); al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell’esercente;
- f) non ospitare all’interno dei locali un numero di avventori superiore a quello previsto nella relazione acustica a firma del Per. Ind. Gianluca Mainardi, datata 24 ottobre 2024, (30 avventori), e negli spazi esterni di pertinenza (non superiore a 30 avventori e solo fino alle ore 23.00), e, comunque, attenersi a quanto puntualmente stabilito dai competenti Uffici, previa acquisizione dei necessari pareri tecnici, sospendendo la somministrazione qualora risulti superato l’affollamento massimo dei locali e degli spazi esterni;
- g) astenersi dall’esercitare attività di intrattenimento musicale e l’impianto di diffusione sonora all’interno del locale dovrà essere utilizzato a volume moderato, esclusivamente per diffondere musica di sottofondo volta a favorire la convivialità, e non con finalità volte all’intrattenimento musicale e/o danzante, non è consentita l’installazione di diffusori acustici esterni;
- h) a fronte della necessità di garantire la salute e sicurezza dei frequentatori, un’ordinata e civile convivenza con i residenti, nonché l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale, la disponibilità ad utilizzare, su semplice richiesta dell’Amministrazione, Referenti per la sicurezza – Street Tutor (ex art. 9 della L.R. n. 24/2003), eventualmente anche in maniera coordinata con le altre attività economiche presenti nella zona, che controllino che la clientela non adotti comportamenti inopportuni negli spazi esterni, anche pubblici, adiacenti il locale e, in particolare, in prossimità di fabbricati residenziali e di immobili e monumenti di particolare pregio artistico-culturale e storico-architettonico presenti nell’area;
- i) adottare la massima cura durante le operazioni di apertura e chiusura del locale (in orari che possono coincidere con gli orari del riposo dei recettori), applicare feltrini sotto sedie e tavoli ed evitare il loro trascinarsi in occasione delle operazioni di pulizia e nelle prime ore del mattino od in tarda serata, in modo da non recare disturbo al vicinato;
- j) provvedere all’implementazione di ulteriori sistemi di mitigazione del rumore qualora, per motivi attualmente non ipotizzabili, dovesse rendersi necessario per preservare la convivenza con le funzioni residenziali o per salvaguardare la salute dei cittadini, la tutela dei lavoratori e l’ambiente;

k) non eccedere gli orari di apertura previsti dall'Ordinanza prot. n. 158674 del 06/10/2020; eventuali deroghe potranno essere richieste ai sensi del Regolamento per la Convivenza deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i;

l) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi, e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione;

m)rispettare quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico, approvato con Delibera di consiglio n. 47 del 21/04/2022 e, in particolare, dall'art. 5;

#### **DATO ATTO**

- del provvedimento dirigenziale PG. n. 59811 del 30/03/2023, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Chiesa l'incarico di Elevata Qualificazione della Struttura Organizzativa "Procedimenti Attività Produttive e Commerciali";
- che la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di dare atto che la presente determinazione non sostituisce l'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

#### **VISTI**

- il Decreto del Sindaco DSMG/2022/43 del 15/12/2022 (Pg. n. 242102) con il quale è stato conferito incarico di direzione del Settore Attività Produttive e Edilizia all'Arch. Costanza Barbieri la quale provvederà a tutti gli atti di gestione conseguenti tra i quali la sottoscrizione dell'Accordo di che trattasi nonché gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 3 s.m.i.;

- il provvedimento dirigenziale PG. n. 59811 del 30/03/2023, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Chiesa l'incarico di Elevata Qualificazione della Struttura Organizzativa "Procedimenti Attività Produttive e Commerciali"

- la L. n. 241/1990 e l'art. 79 dello statuto comunale;

#### **DETERMINA**

1. di richiamare le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato Schema di Accordo con la Società "CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C." (P.Iva: 00958250342), con sede legale in Parma (PR), Strada Nino Bixio n. 106/C - 106/D, per l'apertura di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente a "basso impatto", sita in Strada Nino Bixio n. 106/C - 106/D, i cui contenuti risultano conformi a quanto disposto dal "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani", ed in particolare a quanto disciplinato all'art. 13, e sono tesi a minimizzare gli impatti dell'attività sul contesto urbano di riferimento;
3. di comunicare alla Società "CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C." (P.Iva: 00958250342), l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2020;
4. di specificare che l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra le parti nella forma delle Scrittura Privata da repertoriare nell'apposito elenco delle scritture private del Comune di Parma, specificando altresì che tutte le spese all'uopo necessarie sono a totale carico della Società "CASA DEL FORMAGGIO S.A.S. DI BATTECCA ISABELLA E C.";
5. di dare atto:

- del provvedimento dirigenziale PG. n. 59811 del 30/03/2023, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Chiesa l'incarico di Elevata Qualificazione della Struttura Organizzativa "Procedimenti Attività Produttive e Commerciali"
- che la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D.L.gs. 33/2013 artt. 26 e 27;
- che la presente determinazione è relativa a una misura "non generazionale né potenzialmente tale" secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024.

Il/La Responsabile  
**BARBIERI COSTANZA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

1. bozza accordo firmata per pre accettazione

Nome file: 628533-CASA\_DEL\_FORMAGGIO\_bozza\_accordo\_FIRMATA.pdf